

# **COMUNE DI PINO TORINESE**

Provincia di Torino

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI**

## SOMMARIO:

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	1
ART. 2	FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO .....	1
ART. 3	SCELTA DEL GESTORE.....	1
ART. 4	PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO .....	1
ART. 5	CONTENUTO DELL’ATTO DI AFFIDAMENTO .....	1
ART. 6	PATRIMONIO CONCESSO E MANUTENZIONI.....	2
ART. 7	DURATA DELL’AFFIDAMENTO .....	3
ART. 8	CANONE DI CONCESSIONE .....	3
ART. 9	RESPONSABILITÀ DEL GESTORE E GARANZIE .....	3
ART. 10	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ .....	3
ART. 11	UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	3
ART. 12	CONSUMI, IMPOSTE E TASSE .....	4
ART. 13	SORVEGLIANZA E CUSTODIA .....	4
ART. 14	GESTIONE ECONOMICA .....	4
ART. 15	RENDICONTO DELLA GESTIONE .....	4
ART. 16	ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI .....	4
ART. 17	TARIFFE .....	5
ART. 18	RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO.....	5
ART. 19	CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’AFFIDAMENTO .....	5
ART. 20	PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE.....	6
ART. 21	TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL’UTENZA .....	6
ART. 22	CONTROVERSIE .....	6
ART. 23	DISPOSIZIONE FINALE .....	6

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento della gestione dei Centri sportivi comunali ad associazioni sportive, società e cooperative operanti nel settore.

## **ART. 2 FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO**

1. Con il presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
  - a. concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
  - b. dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
  - c. realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà, una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi "partecipata";
  - d. concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
  - e. ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune.

## **ART. 3 SCELTA DEL GESTORE**

1. Il gestore di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra i soggetti di cui all'art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, e precisamente " le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali".
2. La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare con "curricula" formativi e professionali, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente di seguito indicati:
  - a. progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione;
  - b. impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi cittadini realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
  - c. progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa, con oneri a carico del richiedente;
  - d. radicamento nel territorio di ubicazione dell'impianto sportivo delle attività societarie.
3. E' consentita la proposta presentata congiuntamente da più soggetti per la gestione coordinata sotto i profili amministrativi ed operativi di uno o più impianti.
4. Laddove non si pervenga all'affidamento con le modalità prescritte ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà, da sola o con altri Enti, procedere alla costituzione di associazioni o fondazioni, ovvero partecipare a soggetti esistenti, operanti nel settore.
5. L'iter procedurale per le nuove concessioni è il seguente:
  - a. Determinazione del Responsabile del servizio di indizione della gara
  - b. Esperimento della gara
  - c. Determinazione del Responsabile del servizio di concessione dell'impianto ed approvazione della convenzione.
6. Alla scadenza degli affidamenti in atto, il Responsabile del servizio procederà ad indire gara per l'esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

## **ART. 4 PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO**

1. La Giunta Comunale potrà approvare, prima dell'affidamento, il progetto di utilizzo e sviluppo dell'impianto.

## **ART. 5 CONTENUTO DELL’ATTO DI AFFIDAMENTO**

1. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
2. L'affidamento viene disposto con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del

Comune. Eventuali forme di contribuzione possono essere accordate solo a seguito di specifici progetti di pubblico interesse, su proposta del gestore ed approvate dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del vigente "Regolamento comunale di disciplina dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici nel Comune di Pino Torinese" e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

3. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dall'affidatario dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
4. L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente di cui al precedente comma 2, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.
5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario, anche per quanto attiene agli obblighi di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i..
6. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
7. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
8. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.
9. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

#### **ART. 6 PATRIMONIO CONCESSO E MANUTENZIONI**

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.
2. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
3. Con la convenzione di gestione viene approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative realizzato direttamente dall'affidatario con oneri a proprio carico, che costituisce motivo per l'affidamento e contribuisce alla determinazione della sua durata.
4. Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività. L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione.
5. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.
6. Nel corso di validità della convenzione l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica e di lavori pubblici.
7. Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica del competente Ufficio Tecnico comunale, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Pino Torinese per accessione ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dall'Ente, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera c del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380.
8. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

## **ART. 7 DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

1. La concessione potrà avere la durata da 5 anni a 20 anni, con decorrenza, a tutti gli effetti, a far data dal provvedimento di concessione che approva il disciplinare di concessione. E' escluso ogni rinnovo tacito.
2. In ogni caso, la durata complessiva dei rinnovi di ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto, non potrà superare il periodo di trent'anni.
3. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

## **ART. 8 CANONE DI CONCESSIONE**

1. Ai fini della determinazione del canone si procede alla valutazione patrimoniale effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale sulla base dei valori di mercato di strutture similari.
2. Il canone come sopra determinato dovrà essere rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT.

## **ART. 9 RESPONSABILITÀ DEL GESTORE E GARANZIE**

1. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.
5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta idonea cauzione di valore pari ad 1/10 del valore presunto annuo della gestione.

## **ART. 10 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali previste dal progetto di gestione.
2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi usufruttore di pubblico servizio.
5. Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
6. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero.

## **ART. 11 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. L'accesso agli impianti è disciplinato secondo un calendario ed orario di utilizzo. Ogni convenzione determinerà i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonché le modalità di accesso agli impianti.
2. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

3. L'affidatario ha l'obbligo di ammettere all'usufruzione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
4. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal gestore.

#### **ART. 12 CONSUMI, IMPOSTE E TASSE**

1. L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze necessarie per il funzionamento dell'impianto, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.
2. Qualora ne ricorrano le condizioni, nelle more delle modificazioni ed adeguamenti degli impianti relativi alle utenze di cui al punto precedente per ottenerne la completa autonomia, o verificandosi una eccessiva onerosità delle operazioni a tal fine necessarie, verrà convenuta, su perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale, la suddivisione delle spese tra i diversi utenti.
3. Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

#### **ART. 13 SORVEGLIANZA E CUSTODIA**

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.
2. L'eventuale alloggio riservato al custode, è da considerarsi, in ogni caso di servizio; non è soggetto alla normativa vigente in tema di abitazioni; la disponibilità deve cessare con il termine dell'affidamento di cui alla presente convenzione.
3. Dell'attività del custode e degli oneri connessi, risponde l'affidatario.

#### **ART. 14 GESTIONE ECONOMICA**

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato molto presente nel mondo sportivo.
2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere un'adeguata contabilità.

#### **ART. 15 RENDICONTO DELLA GESTIONE**

1. A fini notiziali entro il mese di marzo di ogni anno, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.
4. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

#### **ART 16 ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI**

1. All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
  - a. il diritto di esclusiva di pubblicità;
  - b. esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
  - c. l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
  - d. l'esercizio di vendita di articoli sportivi;
  - e. lo svolgimento di attività socio-culturali, anche di natura extrascolastica.
2. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
3. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

## **ART. 17 TARIFFE**

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate dall'affidatario osservando prezzi di mercato di strutture analoghe.

## **ART. 18 RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO**

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.
4. Nei soli casi di cessazione anticipata esercitata dall'Amministrazione Comunale per rilevanti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione stessa, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico comunale.

## **ART. 19 CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO**

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi commi.
2. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
  - a. omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 17;
  - b. reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
  - c. esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
  - d. mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
  - e. cessione della gestione;
  - f. reiterate violazioni alla disciplina tariffaria comunicate all'Amministrazione Comunale.
3. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
  - a. per rilevanti motivi di pubblico interesse;
  - b. per gravi motivi di ordine pubblico;
  - c. per il verificarsi di fatti, comportamenti atteggiamenti, riconducibili all'affidatario, incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della convenzione d'incarico;
  - d. per gravi e ripetute violazioni di norme in materia di sicurezza.
4. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:
  - a. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
  - b. gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
  - c. rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
  - d. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
  - e. gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma relativo ad eventuali interventi migliorativi;
  - f. chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
  - g. inadempienze relative al pagamento di oneri economici dovuti all'Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo in relazione alla gestione.
5. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza

maggioro o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

#### **ART. 20 PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE**

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:

- a. per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti;
- b. per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate;
- c. per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti.

La misura delle penali viene determinata con la convenzione di incarico.

2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

#### **ART. 21 TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA**

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:

- a. l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b. l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti;

#### **ART. 22 CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.

2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Torino.

#### **ART. 23 DISPOSIZIONE FINALE**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle altre disposizioni regolamentari in materia.